

VERBALE DI ACCORDO ORARIO DI LAVORO

In data 01 Luglio 2025, in L'Aquila, presso la sede di Ance L'Aquila si sono incontrati L'Ance L'Aquila rappresentata dal Presidente Giovanni Frattale

E

Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del settore delle costruzioni della Provincia di L'Aquila, rappresentate dai signori:

Luigi Di Donato per la FeNEAL-UIL

Angelo Petricone per la FILCA-CISL

Francesco Sabatini per la FILLEA-CGIL

assistiti dal Direttore dell'Ance di L'Aquila Lucio Cococchetta

Viene stipulato il seguente accordo

Premesso che

- in data 11 luglio 2024 è stato convertito in Legge il Decreto Legge 15 maggio 2024 n.63 che nell'art.2 bis comma 2 detta gli interventi per fronteggiare le eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore con sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024, disponendo l'utilizzo della Cassa Integrazione guadagni, integrata, qualora già utilizzata, con ulteriori 52 settimane, individuando la tipologia delle imprese descritte nell'art.10 comma 1
- lettera m) "imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini";
- lettera n) "imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo";
- lettera o) "imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazioni di materiali lapidei con esclusione di quelle svolgono tale attività di lavorazione di laboratori con strutture e organizzazione distinte dalle attività di escavazione".
- l'art.5 del CCNL nazionale ANCE disciplina l'orario di lavoro;
- la Regione Abruzzo, il 30 giugno 2025, ha emanato l'Ordinanza avente oggetto: "MISURE DI PREVENZIONE PER L'ATTIVITA' LAVORATIVA NEL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO, NONCHE' NEI CANTIERI EDILI E AFFINI ALL'APERTO IN CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA AL SOLE", volta a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori dei comparti Edilizia e affini. Vengono vietate le lavorazioni nei cantieri edili e nelle cave dalle ore 12:30 alle ore 16, laddove le lavorazioni espongono i lavoratori al sole, nelle aree geografiche per le quali sono previsti livelli di rischio ALTO. Tale evidenza viene rilevata dal sito workclimate, una piattaforma realizzata da Inail e CNR per ridurre gli impatti delle esposizioni alle elevate temperature dei lavoratori <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/>
- Sono state approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella seduta del **19 giugno 2025**, le Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare; tali linee di indirizzo possono essere utilizzate in tutti i settori, dove sia prevedibile il rischio dovuto ad esposizione a elevate temperature e esposizione alla radiazione solare;

- Che tali linee di indirizzo fanno parte integrante del presente accordo e si allegano in calce;
- Considerate le problematiche organizzative generate dall'applicazione perentoria dell'ordinanza sopra citata in quanto la mancata osservanza degli obblighi determina le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice Penale, se il fatto non costituisce reato più grave;

Le Parti come sopra costituite definiscono l'utilizzo della seguente flessibilità oraria per dare soluzioni alle problematiche organizzative generate dall'applicazione della normativa richiamata. In tale senso le imprese potranno, su base volontaria, applicare, al posto dell'orario aziendale svolto consuetamente, solo per il periodo 01/07/2025 – 31/08/2025, il seguente orario di lavoro che consente l'anticipo dell'inizio dell'attività lavorativa:

ORARIO A: Dalle ore 06:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 15:00

Oppure in alternativa:

ORARIO B: Dalle ore 06:30 alle ore 12.30 e dalle ore 13:30 alle ore 15:30

Nei giorni di ALERT con rischio ALTO indicati in ROSSO nei luoghi mappati dal sito riportato in premesse, per le restanti ore ricadenti nella fascia oraria in cui vige l'Ordinanza Regionale le Parti condividono ci siano i presupposti per l'utilizzo della CIG.

L'accordo potrà essere recepito facoltativamente esclusivamente dalle imprese applicanti il CCNL ANCE.

L'impresa, nel caso decida di applicare uno dei seguenti orari alternativi dovrà comunicarlo anticipatamente ai dipendenti, esporre l'orario nella bacheca aziendale e predisporre i relativi ordini di servizio.

L'accordo verrà trasmesso per opportuna conoscenza all'ITL di L'Aquila e alla sede INPS di L'Aquila. Sono fatti salvi differenti accordi aziendali sottoscritti o accordi di flessibilità già applicati e vigenti nelle ditte.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Ance L'Aquila

Giovanni Frattale



Per le Organizzazioni Sindacali:

FeNEAL-UIL

Luigi Di Donato



FILCA-CISL

Angelo Petricone



FILLEA-CGIL

Francesco Sabatini

